

## ACCORDO ECOACQUISTI

### Procedura 3 - Rilascio, sospensione e ritiro del marchio – rev. 3

#### Rilascio

Il Comitato provinciale riceve dal singolo punto vendita la richiesta di rilascio del marchio.

Incarica un verificatore accreditato di procedere alla verifica completa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rilascio.

Il verificatore invia il report di verifica al Comitato.

In caso di verifica con esito negativo (presenza di non conformità sulle azioni obbligatorie oppure su un numero di azioni facoltative che impedisca il raggiungimento del punteggio minimo), il punto vendita è tenuto a produrre evidenza documentale del superamento delle non conformità entro 30 giorni, pena il mancato rilascio del marchio.

In caso di verifica con esito positivo (nessuna non conformità), il Comitato delibera il rilascio del marchio.

#### Verifiche periodiche

Il Comitato provinciale può incaricare un verificatore accreditato di svolgere verifiche periodiche anche senza preavviso sui punti vendita in possesso del marchio “Ecoacquisti”.

#### Sospensione e ritiro

Nel caso in cui la verifica periodica abbia rilevato la presenza di non conformità sulle azioni obbligatorie oppure su un numero di azioni facoltative che impedisca il raggiungimento del punteggio minimo, il punto vendita è tenuto a produrre evidenza documentale del superamento delle non conformità entro 30 giorni, pena la sospensione del marchio “Ecoacquisti”.

La sospensione cessa e il possesso del marchio viene riattivato nel momento in cui una nuova completa di riattivazione sul punto vendita, da richiedere entro 3 mesi da parte del punto vendita, abbia dato esito positivo (presenza di conformità).

In caso contrario (perduranti non conformità), il marchio viene ritirato, e può essere richiesto nuovamente non prima di 6 mesi dal ritiro.



Provincia autonoma di Trento



Agenzia provinciale per la protezione  
dell'ambiente